

Corte di Cassazione, Sez. II, ordinanza 27 marzo 2024,

n. 8296

Pres. Manna – Rel. Cavallino

L'estrazione della copia autentica della sentenza non fa decorrere il termine breve per impugnare (massima non ufficiale) (1).

(1) Estrazione della copia autentica della sentenza e decorrenza del termine breve per impugnare.

SOMMARIO: 1. Introduzione. — 2. Principio di equipollenza e conoscenza della sentenza: le principali critiche. — 3. Principio di equipollenza e accelerazione del giudicato: le incertezze applicative della giurisprudenza. — 4. Conclusioni.

1. Introduzione.

La pronuncia in epigrafe fornisce una nuova occasione per riflettere sulla regola processuale, frutto di un tralaticio convincimento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il decorso del termine breve per impugnare è determinato non solo dalla notificazione della sentenza, così come previsto dall'art. 326 c.p.c., ma anche da una serie di atti e di fatti che, in vario modo, comprovano la conoscenza della sentenza.

Questa regola, affermata negli anni Ottanta dello scorso secolo, è stata applicata in diverse fattispecie, non poco diverse le une dalle altre. In un primo momento, la Suprema corte ha ritenuto che la notificazione dell'atto di impugnazione avverso una sentenza non notificata sia in grado di mettere in moto il termine breve per

la riproposizione della stessa impugnazione (1); successivamente, si è detto che, in assenza della notificazione della sentenza, la notificazione del gravame è idonea a far decorrere il termine breve per la proposizione di un'impugnazione di tipo diverso: su queste basi, si è giunti a ritenere che la notificazione di una impugnazione non consentita dalla legge (ad esempio, di un appello avverso una sentenza inappellabile) faccia decorrere per l'impugnante il termine breve per proporre il gravame corretto (2); che, nel caso di concorso di impugnazioni, dalla proposizione del primo mezzo di gravame decorra il termine breve entro cui avviare quella concorrente (3); e persino che, qualora in pendenza del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. venga esperito un rimedio non impugnatorio, quale il regolamento di giurisdizione, dalla proposizione di questo decorra il termine breve per impugnare la sentenza (4).

L'ordinanza in commento, ribadendo che l'estrazione della copia autentica della sentenza non fa decorrere per la parte il termine breve per impugnarla, enuncia un principio sicuramente equilibrato e condivisibile. La decisione, tuttavia, costituisce il punto di approdo di un'evoluzione giurisprudenziale tutt'altro che lineare, nel corso della quale la Cassazione, rivedendo in chiave critica le proprie posizioni iniziali, ha tentato in vario modo di porre un limite alle ambiguità e alle incertezze provocate

(1) Il contrasto in giurisprudenza un tempo esistente sul punto è stato risolto da Cass., Sez. Un., 20 maggio 1982, n. 3111, in *Foro it.*, 1982, I, 2210.

(2) Cass. 7 settembre 1993, n. 9393, in *Foro it.*, 1994, I, 438, con nota critica di G. IMPAGNATIELLO, *Proposizione di impugnazione inammissibile, conoscenza della sentenza e decorrenza del termine breve per impugnare*.

(3) Cass., 22 luglio 1999, n. 7896, in *Foro it.*, 1999, I, 3516, con nota critica di P. GALLO, secondo cui, qualora sia proposta revocazione ordinaria avverso una sentenza d'appello, il termine di sessanta giorni per impugnare la medesima pronuncia per cassazione decorre dalla notificazione della domanda di revocazione, a meno che tale termine non sia stato sospeso, in forza dell'art. 398, comma 2, c.p.c., dal giudice della revocazione. Nello stesso senso, in tempi più recenti, v. Cass. (ord.), 5 settembre 2019, n. 22220.

(4) Cass., 22 novembre 2002, n. 16535, in *Foro it.*, 2003, I, 1158, con nota critica di G. IMPAGNATIELLO, *Sulla decorrenza del termine breve per impugnare*. Per l'idoneità della notificazione di rimedi non *stricto sensu* impugnatori a far decorrere il termine breve, cfr. Cass., 17 gennaio 2013, n. 1155, *id.*, 2013, I, 3302, con nota di V. MASTRANGELO, "Dies a quo" del termine breve e possibili attività equipollenti alla notificazione della sentenza.

— soprattutto nella giurisprudenza di merito — dall'applicazione del cd. principio di equipollenza.

Appare pertanto utile fare il punto della situazione, ripercorrendo le ragioni che hanno spinto la giurisprudenza di legittimità a elaborare, prima, e a rimodulare, poi, il principio in discorso.

2. Principio di equipollenza e conoscenza della sentenza: le principali critiche.

Nel corso degli anni, il principale argomento impiegato dalla giurisprudenza a sostegno della regola *de qua* è stato quello secondo cui la notificazione dell'impugnazione, al pari di quella della sentenza, fornisce, e nel contempo prova, la conoscenza legale della sentenza: con entrambe le attività notificatorie, la conoscenza del provvedimento è ugualmente presupposta, o comunque dimostrata, e tanto giustifica la sostituzione del termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c. con il termine breve per impugnare.

Di tutt'altro avviso è stata, da sempre, la dottrina pressoché unanime ⁽⁵⁾ la quale ha costantemente sostenuto che è la pubblicazione nei modi di cui all'art. 133 c.p.c. ad assicurare la conoscenza legale della sentenza, poiché, se così non fosse, l'art. 327 c.p.c., nell'individuare il *dies a quo* del termine lungo in un momento in cui la sentenza non è legalmente conosciuta dalle parti, sarebbe palesemente incostituzionale. A più riprese è stato rimarcato che la decorrenza del termine breve non trova il proprio

⁽⁵⁾ Negava che la notificazione della sentenza potesse avere equipollenti già G. CHIOVENDA, *Sulla pubblicazione e notificazione delle sentenze civili*, 1901, in *Saggi di diritto processuale civile*, II, Milano, 1993, 283. Più di recente, R. VACCARELLA, *La notifica della sentenza e dell'atto di impugnazione e i loro effetti ai fini della decorrenza del termine breve*, in *Riv. dir. proc.*, 2011, 1011 ss.; G. IMPAGNATIELLO, *Conoscenza della sentenza e termine breve per impugnare*, in *Annali della Facoltà di Economia dell'Università di Benevento*, VIII, Napoli, 2003, 171; Id., *Ancora sulla decorrenza del termine breve per impugnare (e sull'art. 326, cpv., c.p.c.)*, in *Foro it.*, 2006, I, 240; R. POLI, *Sugli equipollenti della notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare*, in *Riv. dir. proc.*, 2018, 78 ss.; L. PENASA, *Davvero la notifica del gravame fa scattare il termine breve per impugnare?* in *Giur. it.* 2022, 2649; F. AMATO, *Termine breve di impugnazione e bilateralità della notificazione della sentenza nel processo civile con due sole parti*, in *Riv. dir. proc.*, 1985, 340.

fondamento nella conoscenza (legale o effettiva) della sentenza, come è indirettamente dimostrato dal fatto che esistono casi nei quali, pacificamente, il termine breve non decorre sebbene le parti conoscano il contenuto del provvedimento. È quanto accade, per esempio, in caso di comunicazione del testo integrale della sentenza alle parti costituite a norma dell'art. 133, secondo comma, c.p.c., nonché nelle ipotesi nelle quali la stessa giurisprudenza ha negato che la conoscenza di fatto della sentenza si surroghi alla conoscenza legale assicurata dalla sua notificazione a norma dell'art. 326 c.p.c. (6).

È stato altresì evidenziato che la tesi per la quale notificazione della sentenza e quella dell'impugnazione sono fungibili ed equipollenti, perché entrambe danno prova della conoscenza della sentenza, si fonda sul presupposto che tale conoscenza sia lo scopo del procedimento notificatorio di cui agli artt. 285 e 326 c.p.c. L'assunto, tuttavia, è inconciliabile con la constatazione che il legislatore, facendo leva sul meccanismo previsto dagli articoli menzionati, ha inteso attribuire alla parte che notifica la sentenza il potere di sostituire il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. con quello breve ai fini del più rapido conseguimento del suo passaggio in giudicato. E tale potere può essere esercitato solo secondo le modalità individuate dagli artt. 285 e 326 c.p.c., ossia mediante la notificazione della sentenza «su istanza di parte, a norma dell'art. 170». La *littera legis* sul punto è chiarissima e fornisce una disciplina completa: superarla significa compiere un'attività ermeneutica non già di tipo estensivo, ma di natura analogica, contravvenendo al canone fondamentale che impone di limitare lo strumento dell'analogia all'esistenza di un vuoto normativo (7).

(6) Cfr. Cass., Sez. Un., 31 maggio 2016, n. 11366, che nega che la produzione della sentenza in altro processo faccia decorrere il termine breve per impugnarla; v., altresì, Cass., 19 settembre 2017, n. 21625.

(7) In argomento, L. PENASA, *Le Sezioni Unite confermano l'equivalenza tra notificazione della sentenza e della impugnazione ai fini del decorso del termine breve per impugnare*, in *Corriere giur.*, 2017, 542. Per l'opinione contraria, in giurisprudenza cfr. Cass., 1° luglio 2020, n. 13446, in *ItalgireWeb*.

3. Principio di equipollenza e accelerazione del giudicato: le incertezze applicative della giurisprudenza.

Consapevole delle perplessità manifestate dalla dottrina, nel 2016 la giurisprudenza ha compiuto un significativo cambio di rotta: non già per deflettere dal proprio convincimento, ma piuttosto per tentare di fortificarne le basi. Con una importante pronuncia a Sezioni unite, la Suprema corte ha ribadito l'operatività del principio di equipollenza, ma, questa volta, fondandolo anche e soprattutto sulla considerazione che entrambe le notificazioni — quella della sentenza e quella dell'impugnazione — sono volte a ottenere un'accelerazione della formazione del giudicato ⁽⁸⁾. Secondo il massimo consesso giurisdizionale, a nulla rileva che la notificazione della sentenza «mira a consolidare la sentenza», mentre quella dell'impugnazione «a caducarla»: a dire delle Sezioni unite, entrambe sono finalizzate a definire il giudizio in tempi (più) rapidi «mediante l'accelerazione della scelta processuale successiva».

Sennonché, anche dopo l'intervento ora richiamato, la tesi che fonda il principio di equipollenza sulla prova della conoscenza della sentenza ha continuato a essere seguita sia dalla stessa giurisprudenza di legittimità, sia da quella di merito, in molti casi con assoluta convinzione ⁽⁹⁾, in altri con l'intento di limitarne l'estensione: per esempio, si è ritenuto che in caso di notificazione del solo atto di impugnazione, il termine breve decorra esclusivamente per la parte notificante e non anche per il destinatario della notificazione, giacché, per quest'ultimo, la lettura dell'atto di gravame non fornisce la prova della conoscenza del contenuto del provvedimento impugnato ⁽¹⁰⁾.

⁽⁸⁾ Cass., Sez. Un., 9 giugno 2016, n. 12084, in *Corriere giur.*, 2017, 535, e in *Riv. dir. proc.*, 2017, 1635, con nota di G. TOMBOLINI, *Sulla decorrenza del termine breve dalla data di proposizione della prima impugnazione inammissibile/improcedibile*. Nell'ordinanza di rimessione della questione alle Sezioni unite si dà atto che «pressoché tutta la dottrina» critica il consolidato orientamento giurisprudenziale.

⁽⁹⁾ Tra le tante, Cass. (ord.), 30 giugno 2021, n. 18607; Cass. (ord.), 31 gennaio 2019, n. 2990.

⁽¹⁰⁾ Così Cass., 4 dicembre 2018, n. 31251, in *Giur.it.*, 2019, 1352 con nota di M. LUPANO, *Notificazione dell'impugnazione e decorso del termine breve*, riprendendo l'in-

Sta di fatto che, seguitando a fare perno sulla conoscenza della sentenza, la Suprema corte è andata incontro a un inconveniente di non poco conto: quello di doversi pronunciare, caso per caso, sull'idoneità di una determinata attività processuale a provare l'acquisita conoscenza del provvedimento e, quindi, a mettere in moto il termine breve per impugnare ⁽¹¹⁾. Per ovviare a tale problema, la Corte ha tentato di fornire indicazioni generali in grado di guidare i giudici di merito nella corretta applicazione della regola. In più occasioni, ad esempio, è stato affermato che è atto equipollente alla notificazione della sentenza quello che rivela «necessariamente la volontà di reagire contro la decisione impugnata» e che fa supporre una «piena conoscenza» della stessa ⁽¹²⁾; in altre, che il termine breve di impugnazione decorre soltanto «in forza di una conoscenza conseguita per effetto di una attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che ella stessa ponga in essere, la quale sia normativamente idonea a determinare da sé detta conoscenza o tale, comunque, da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale» ⁽¹³⁾.

Quest'ultimo assunto è stato ripreso anche dalla pronuncia in epigrafe per negare che l'estrazione della copia autentica della sentenza metta in modo il termine breve. Secondo la Corte, dall'art. 327 c.p.c. si desume il «diritto di giovare dell'intero arco

segnamento di Cass., 5 agosto 2010, n. 18184.

⁽¹¹⁾ *Ex plurimis*, v. Cass. (ord.), 1° agosto 2023, n. 23396, che ha escluso la decorrenza del termine breve dalla comunicazione telematica inviata dal difensore alla controparte per richiedere il pagamento delle spese legali liquidate dalla sentenza di primo grado allegata alla stessa comunicazione; Cass. (ord.), 10 gennaio 2022, n. 455, secondo cui la notificazione della sentenza eseguita alla controparte personalmente anziché al procuratore costituito è inidonea a far decorrere il termine breve sia nei confronti del notificante che del destinatario della notificazione; Cass. (ord.), 14 giugno 2018, n. 15626, che ha escluso che la trascrizione della sentenza faccia decorrere il termine di cui all'art. 325 c.p.c.

⁽¹²⁾ Cass. (ord.), 30 giugno 2021, n. 18607; Cass., 17 gennaio 2013, n. 1155.

⁽¹³⁾ Cass., 14 giugno 2018, n. 15626; Cass., 1° aprile 2009, n. 7962, che esclude che il termine breve per impugnare decorra da una delibera del commissario governativo di una cooperativa, parte impugnante, ovvero dalla notifica a mezzo raccomandata della medesima delibera ad opera del difensore dell'ente; Cass., 10 giugno 2008, n. 15359.

temporale per accettare il giudicato o proporre impugnazione»: lo *spatium deliberandi* che il legislatore ha garantito alle parti processuali sarebbe inevitabilmente pregiudicato se, in assenza della notificazione della sentenza (ovvero della sola attività espressamente prevista per accelerare la formazione del giudicato), il termine breve decorresse dalla richiesta o dal rilascio della sua copia autentica. Sul punto, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità aveva avuto modo di esprimersi più di una volta⁽¹⁴⁾, ritenendo che l'estrazione della copia della sentenza, in quanto «atto interno alla sfera della parte»⁽¹⁵⁾, sia inidonea ad attivare il termine di cui all'art. 325 c.p.c.

Nella pronuncia in commento, si ha cura di sottolineare che l'equivoco nel quale è incorso il giudice di merito è consistito nel considerare l'estrazione della copia autentica della sentenza attività equipollente alla comunicazione della cancelleria e, come questa, idonea a comprovare in modo formale la conoscenza del provvedimento; ciò in quanto la richiesta della copia e la sua consegna al difensore da parte del cancelliere sono «attività tipizzate sul piano processuale». Per la S. Corte, invece, la comunicazione della sentenza eseguita dalla cancelleria a norma dell'art. 133 c.p.c., salve espresse disposizioni di segno contrario, è pacificamente inidonea a far decorrere il termine breve per impugnare, sicché è un fuor d'opera domandarsi se eventuali equipollenti della comunicazione siano in grado di produrre l'effetto acceleratorio di cui all'art. 326 c.p.c. Nel caso di specie, dunque, il giudice di merito — lo stesso che anche in altre occasioni, sia precedenti⁽¹⁶⁾, sia successive alla pronuncia cassata⁽¹⁷⁾, si è mostrato fermamente convinto della propria opzione interpretativa —, piuttosto

⁽¹⁴⁾ V. Cass. (ord.), 25 gennaio 2023, n. 2333; Cass. (ord.), 2 febbraio 2012, n. 1539.

⁽¹⁵⁾ Cass., 4 dicembre 2012, n. 21718, in *Foro it.*, 2013, I, 1987, con nota critica di S. CAPORUSSO, *Sull'esercizio del potere d'impugnazione secondo il canone della Cassazione*.

⁽¹⁶⁾ Il che ha comportato già un previo intervento della giurisprudenza di legittimità: v. Cass. (ord.), 25 gennaio 2023, n. 2333.

⁽¹⁷⁾ Da ultimo, v. Trib. Nocera Inferiore, 4 marzo 2024, in *www.ilcaso.it*, in cui la pronuncia è citata con riferimento alla data di udienza del 28 febbraio 2024.

che applicare il principio di equipollenza, ha affermato una bizzarra “equipollenza dell’equipollenza”, ovvero un’equipollenza al quadrato. Quest’ultima, con tutta evidenza, costituisce una violazione non solo della logica, ma anche della legge, tanto più alla luce della considerazione che l’art. 326 c.p.c., nel testo novellato dall’art. 3, comma 25, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, individuando nel perfezionamento della notificazione per il destinatario il momento a partire dal quale il termine breve decorre anche per il notificante⁽¹⁸⁾, conferma che il decorso del termine breve soddisfa esigenze e possiede basi logiche che poco (anzi nulla) hanno a che vedere con la conoscenza della sentenza⁽¹⁹⁾.

Al netto della soluzione affermata dalla pronuncia in epigrafe, i dubbi suscitati dalle conseguenze processuali dell’estrazione della copia autentica della sentenza non fanno che confermare che, in generale, il principio di equipollenza è fonte di imbarazzi interpretativi dei quali si farebbe volentieri a meno e che non paiono affatto superati dalle “direttive” fornite dalla giurisprudenza di legittimità poc’anzi richiamata. È evidente, infatti, che la pretesa di discernere quali atti o fatti siano in grado di comprovare la conoscenza “processuale” della sentenza e quali, invece, non abbiano alcun rilievo è destinato a scontrarsi con le inevitabili zone grigie che sono state esaminate nelle pagine che precedono, con un costo elevatissimo in punto di certezza delle regole processuali.

4. Conclusioni.

La preoccupazione per le ambiguità che caratterizzano il principio di equipollenza è, con ogni probabilità, alla base del tentativo di circoscriverne l’estensione, che si coglie nella più recente e at-

⁽¹⁸⁾ Tale convincimento, tra l’altro, era già sostenuto dalla giurisprudenza prevalente ed è stato recentemente confermato da Cass., Sez. Un., 4 marzo 2019, n. 6278 in *Foro it.*, 2019, I, 2394 con osserv. di A. ANGELINI.

⁽¹⁹⁾ È quanto opportunamente rilevato da F.S. DAMIANI, *La disciplina delle impugnazioni in generale*, in D. DALFINO (a cura di), *La riforma del processo civile*, in *Foro it.* - *Gli speciali*, 4, 2022, 235.

tenta giurisprudenza di legittimità. In un caso ⁽²⁰⁾, per esempio, la S. Corte ha sostanzialmente superato il profilo della conoscenza della sentenza e, riprendendo le argomentazioni utilizzate dalle Sezioni unite del 2016, ha affermato che l'unica ragione della fungibilità tra la notificazione della sentenza e quella dell'impugnazione sta nel fatto che entrambe sono funzionali ad accelerare la formazione della *res iudicata*; ciò, in particolare, ha consentito di ritenere che la proposizione dell'opposizione di terzo ordinaria, ai sensi dell'art. 404 c.p.c., non fa decorrere per le parti il termine breve per proporre le loro impugnazioni ⁽²¹⁾. In un altro caso ⁽²²⁾, è stata esclusa l'operatività in senso bilaterale del principio di equipollenza ⁽²³⁾, facendo salva l'ipotesi di abbreviazione del termine per impugnare solo per chi abbia notificato il gravame non ancora dichiarato inammissibile o improcedibile; e ciò comporta che gli artt. 358 e 387 c.p.c. devono essere intesi nel senso che, fino alla declaratoria di inammissibilità o improcedibilità, il notificante può proporre un secondo atto di gravame immune dai vizi del precedente ⁽²⁴⁾, purché nel rispetto del termine breve decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione ⁽²⁵⁾.

Tali tentativi di limitare l'operatività del principio in discorso appaiono sicuramente apprezzabili, ma pongono ulteriori criticità. Quanto alla prima pronuncia, fondare la regola dell'e-

⁽²⁰⁾ Cass., 15 marzo 2023, n. 7448.

⁽²¹⁾ La Corte arriva a tale conclusione evidenziando che tale mezzo di impugnazione, differentemente dagli altri, non è volto a favorire la rapida formazione del giudicato ma «mira piuttosto ad ottenere l'eliminazione dal mondo giuridico della sentenza pronunciata *inter alios*» che sia incompatibile con il diritto che l'impugnante assume essere stato pregiudicato.

⁽²²⁾ Cass. (ord.), 15 dicembre 2023, n. 35164.

⁽²³⁾ Si riconosce espressamente che l'abbreviazione del termine per impugnare è conseguibile, per entrambe le parti, solo con il «paradigma procedimentale tipico» di cui agli artt. 170 e 285 c.p.c.

⁽²⁴⁾ Sulla necessità che il secondo atto di appello sia sostitutivo e non anche integrativo del primo, v., S. CAPORUSSO, *Sull'esercizio del potere d'impugnazione*, cit.

⁽²⁵⁾ Cass., Sez. Un., 9 giugno 2016, n. 12084; secondo G. BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*⁶, II, Bari, 2023, 376, siffatta applicazione della regola renderebbe gli artt. 358 e 387 c.p.c. «del tutto inutili» posto che tali norme escludono la riproponibilità del gravame solo nel caso in cui questo sia stato «dichiarato» inammissibile o improcedibile da parte del giudice.

quipollenza sulla considerazione che tanto la notificazione della sentenza, quanto quella dell'atto di impugnazione sono volte al conseguimento più rapido del giudicato, non solo si scontra con l'evidenza che con la proposizione del gravame la formazione della cosa giudicata si allontana nel tempo ma comporta, altresì, che il problema non venga risolto bensì spostato: si potrebbe infatti giungere a sostenere che una certa attività, dalla quale si possa desumere l'intento acceleratorio del processo, sia in grado di attivare il termine di cui all'art. 325 c.p.c.; e questo potrebbe richiedere nuovi e sempre più ardui esercizi di *ars distinguendi* da parte della Suprema corte. Quanto alla seconda pronuncia, è agevole constatare come l'esigenza acceleratoria del processo ivi valorizzata riveli un intento apertamente "sanzionatorio": chi sbaglia può rimediare, ma deve farlo in fretta, pena l'inammissibilità della seconda impugnazione. Sta di fatto che tale meccanismo punitivo non ha basi positive, posto che gli artt. 358 e 387 c.p.c. si limitano a collegare la definitiva consumazione del potere d'impugnazione esclusivamente alla declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità dell'appello o del ricorso per cassazione.

Quanto detto fin qui impone una riflessione finale. Continuare ad affidare l'individuazione del *dies a quo* del termine breve per impugnare a una regola pretoria dai confini aleatori e precari pone più problemi di quanti ne risolve; e ciò, a prescindere dal fatto che il fondamento del principio di equipollenza vada individuato nella conoscenza della sentenza o nell'accelerazione del processo.

Gli equivoci derivanti dall'applicazione del principio in discorso generano un circolo vizioso che può essere interrotto solo da un coraggioso intervento delle Sezioni unite, che ripensi in chiave critica e senza pregiudizi l'evoluzione giurisprudenziale degli ultimi quarant'anni; e, all'esito di tale rivisitazione, riconosca che la sostituzione del termine breve a quello lungo di cui all'art. 327 c.p.c. presuppone, quale condizione ineludibile, l'esercizio del diritto potestativo previsto dagli artt. 285 e 326 c.p.c.: disposizioni, queste, connotate da un rigore che non consente

interpretazioni volte a espanderne, in via analogica, l'ambito di applicazione.

MARIANNA CIRINO

ABSTRACT: La pronuncia in epigrafe, affermando che l'estrazione di copia autentica della sentenza non fa decorrere il termine breve per impugnare, consente di fare il punto sull'evoluzione e sulle più recenti applicazioni della regola giurisprudenziale per la quale il termine breve per impugnare può essere messo in moto, oltre che dalla notificazione della sentenza, così come previsto dall'art. 326 c.p.c., anche da altri atti processuali che provano la conoscenza della sentenza o che sono funzionali all'accelerazione della formazione del giudicato.

ABSTRACT: *The ruling in the heading, stating that the issuance of an authentic copy of the judgment does not trigger the short term for appeal, allows for an assessment of the evolution and the most recent applications of the legal principle whereby the short term for appeal can be initiated, in addition to the notification of the judgment as provided by Article 326 of the Civil Procedure Code, also by other procedural acts that demonstrate knowledge of the judgment or that are aimed at accelerating the formation of res judicata.*